

Bruxelles, 13 luglio 2016  
(OR. en)

11123/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0236 (COD)**

---

---

**PECHE 272  
CODEC 1048**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	13745/12 PECHE 343 CODEC 2130 - COM(2012) 498 final
Oggetto:	Regolamento (UE) n. 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

---

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale relativo alla proposta di regolamento in oggetto, risultante dal trilogio informale tenutosi il 29 giugno 2016 e avallata dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo nella riunione del 12 luglio 2016.

(...) **REGOLAMENTO (UE) n. 2016/...**

**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> *GU C 44 del 15.2.2013, pag. 125.*

**(-1) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio<sup>2</sup> istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'obiettivo di detto regolamento è garantire lo sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).**

**(1) La valutazione scientifica dei risultati ottenuti dal (...) regolamento (CE) n. 1342/2008 (...) svolta dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha messo in evidenza una serie di problemi connessi all'applicazione del suddetto regolamento. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha proposto di riesaminare la strategia di gestione, in particolare a seguito di una mutata percezione dello stock del Mare del Nord.**

**(1 bis) Dal 1° gennaio 2014, data di inizio dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013<sup>3</sup>, il quadro di gestione previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008 è cambiato radicalmente, in particolare attraverso l'introduzione di un obbligo di sbarco.**

**(1 ter) Si stanno elaborando piani pluriennali per la pesca multispecifica in varie regioni dell'Atlantico, sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. È opportuno apportare una serie di modifiche urgenti al regolamento (CE) n. 1342/2008 in attesa della sua sostituzione con nuovi piani pluriennali.**

---

<sup>2</sup> **Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).**

<sup>3</sup> **Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).**

*(1 quater) Il presente regolamento modificativo è adottato nel presupposto che esso si applicherà solo nel breve termine e il regolamento (CE) n. 1342/2008 sarà sostituito, per ogni zona pertinente, dai prossimi piani di gestione multispecie da adottare come previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.*

*(1 quinquies) Il regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 ha prodotto vari risultati concernenti la selettività e altre misure adottate per evitare le catture di merluzzo bianco, ma è diventato un ostacolo per l'attuazione dell'obbligo di sbarco in quanto impedisce l'ulteriore adattamento dei modelli di pesca, quali la scelta della zona e dell'attrezzo. Il regime di gestione dello sforzo dovrebbe pertanto essere interrotto. Poiché mediante incentivi connessi al regime di gestione dello sforzo e misure nazionali (piani intesi a evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti) il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha provocato miglioramenti significativi in relazione alla selettività e al fatto di evitare la cattura di merluzzo bianco, è della massima importanza che gli Stati membri con un interesse diretto nella pesca portino avanti o sviluppino ulteriormente tali misure, e nel contempo l'obbligo di sbarco sia introdotto per tutte le catture di merluzzo bianco conformemente al calendario relativo alla sua introduzione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.*

*(1 sexies) Durante una fase transitoria in cui, nelle zone disciplinate dal regolamento (CE) n. 1342/2008, si stanno elaborando piani di gestione multispecie in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, le misure di gestione dovrebbero prendere in considerazione i livelli minimi e di precauzione della biomassa appropriati. Se gli stock scendono al di sotto dei livelli di salvaguardia della biomassa (MSY B-trigger) disponibili nei pareri scientifici in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie ad affrontare la situazione.*

*(1 septies) Le informazioni sullo stock e sulla pesca relative ad alcune zone del regolamento (CE) n. 1342/2008 potrebbero non essere sufficienti per determinare le possibilità di pesca conformemente al principio dell'MSY. In tali casi si dovrebbe seguire un approccio precauzionale.*

*(1 octies) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha introdotto, oltre a un sistema di regolamentazione dello sforzo di pesca, un sistema di permessi di pesca speciali legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci in una zona pertinente. Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sulla ricostituzione degli stock, è opportuno mantenere detto sistema fintantoché non saranno completamente abbandonate le norme sulla regolamentazione dello sforzo di pesca.*

(...)

(10) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (...) <sup>4</sup> ha abrogato una serie di (...) *disposizioni* del regolamento (CE) n. 1342/2008 che facevano riferimento agli allegati II e III. Poiché il regolamento (CE) n. 1342/2008 non contiene altri riferimenti agli allegati II e III, tali allegati (...) *sono diventati obsoleti e* dovrebbero essere soppressi.

---

<sup>4</sup> *Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca* (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(11) È *pertanto* opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

1) L'articolo 2(...) è sostituito dal seguente:

*"Articolo 2*

*Definizioni*

*Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013\*."*

---

\* *Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).*

2) *l'articolo 4 è soppresso;*

3) *l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 5*

*Obiettivo del piano*

1. *Il piano di cui all'articolo 1 mira ad assicurare uno sfruttamento che ripristini gli stock di merluzzo bianco e li mantenga al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile.*

2. *Ogni misura di gestione adottata a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai suoi principi e obiettivi."*

4) *L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 6*

*Livelli minimi e di precauzione della biomassa*

*All'atto dell'adozione delle misure di gestione, i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013."*

5) *Gli articoli 7 e 8 sono soppressi;*

*(...)*

6) *L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 9*

*(...) Fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi*

*(...) Qualora, a causa della mancanza di (...) informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, (...) non sia possibile determinare le possibilità di pesca in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, la fissazione delle possibilità di pesca si basa sull'approccio precauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze relative a stock e attività di pesca e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione (...)."*

7) Dopo l'articolo 9 è inserito un nuovo capo II bis:

*"Capo II bis*

*Obblighi degli Stati membri"*

8) (...) L'articolo (...) 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

*Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità di pesca*

1. *Per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009\* del Consiglio per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano uno degli attrezzi seguenti:*
  - a) *Reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:*
    - i) *TR1 pari o superiore a 100 mm,*
    - ii) *TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm,*
    - iii) *TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;*
  - b) *Sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:*
    - i) *BT1 pari o superiore a 120 mm,*
    - ii) *BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;*



*c) Reti da imbrotto, reti da posta impiglianti (GN);*

*d) Tramagli (GT);*

*e) Palangari (LL).*

---

\* *Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).*

2. *Fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 con un attrezzo di cui al paragrafo 1 nella zona geografica considerata.*

3. *Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri."*

9) *Il capo III è soppresso.*

**10) Gli articoli 30 e 31 sono soppressi;**

(...)

**11) Gli allegati I, II e III sono soppressi.**

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il (...) **quarto** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

***Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---